Allegato A

Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1. - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e la gestione:
- a) dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
- b) dei corsi previsti dall'art. 3, commi 9 e 10, del D.M. 2 ottobre 2004 n. 270, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario, e precisamente:
- corsi di formazione superiore volti al perfezionamento scientifico alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo livello;
- corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di secondo livello.

TITOLO II - Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale

Art. 2 - Finalità

1. L'Ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore, corsi di aggiornamento professionale che favoriscano lo sviluppo di capacità operative e applicazioni legate a specifiche competenze e professionalità, e corsi di formazione permanente e ricorrente che favoriscano l'aggiornamento professionale di persone occupate.

Art. 3 - Durata

1. I corsi hanno durata non superiore a dodici mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilire una maggiore durata.

Art. 4 - Accesso

- 1. L'iscrizione ai corsi è riservata a:
- a) coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea vecchio ordinamento, laurea, laurea specialistica/magistrale);
- b) coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto 1, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi.

Art. 5 - Istituzione e attivazione

- 1. I corsi possono essere istituiti presso uno o più Dipartimenti o presso la struttura organizzativa competente in materia di apprendimento permanente.
- 2. Le strutture emettono il bando e gestiscono i corsi autonomamente. Nel bando devono essere specificati, tra gli altri, i requisiti di accesso e le modalità di selezione, la tipologia degli insegnamenti e gli eventuali crediti.
- 3. Il piano generale di un corso deve indicare: gli obiettivi formativi, la struttura che assicura la gestione amministrativo contabile del medesimo, il Direttore e il Comitato di Gestione, i responsabili delle attività didattico-formative, la durata, il piano finanziario con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché dei costi suddivisi per tipologia. I proventi devono assicurare la copertura di tutti i costi di progettazione ed erogazione dei corsi, senza oneri aggiuntivi a carico delle strutture.

- 4. Il Comitato di gestione può essere integrato con un rappresentante della struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile ed eventuali esperti e rappresentanti di soggetti partner dell'iniziativa.
- 5. Il titolo e il piano generale del corso, il bando, il numero dei posti e la durata devono essere pubblicati, a cura della struttura proponente, anche con modalità telematiche.
- 6. I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi con enti e soggetti esterni.
- 7. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del D.M. 2 ottobre 2004 n. 270.

Art. 6 - Responsabile del corso

- 1. Responsabile del corso è il Comitato di Gestione.
- 2. Un docente universitario componente del Comitato svolge le funzioni di Direttore ed ha il compito di coordinare le attività formative. Al termine del corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte, sui risultati delle valutazioni della qualità, sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto economico. Tale relazione viene trasmessa al responsabile della struttura, al Magnifico Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione.

Art. 7 - Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi

1. Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti. Il contributo richiesto ai partecipanti è correlato ai costi di attivazione e gestione del corso ed è introitato nel bilancio dell'Ateneo. Il 90% del contributo viene trasferito all'atto dell'incasso alla struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso.

Art. 8 - Attestati rilasciati

- 1. Il Direttore del corso rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite.
- 2. Il Direttore del corso è responsabile della conservazione di un registro degli attestati rilasciati (anche attraverso apposite procedure informatiche) ai fini delle verifiche in tema di autocertificazione previste dalla normativa vigente.

TITOLO III - Corsi per master universitari di 1° e di 2° Livello

Art. 9 – Finalità

- 1. L'Ateneo promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati: "corsi"), volti a fornire specifiche conoscenze in settori ad alto profilo professionale, anche per un maggior raccordo con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali.
- 2. La denominazione "master universitario" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono, secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, del D.M. 2 ottobre 2004 n. 270.

Art. 10 - Corsi ad organizzazione congiunta

1. I corsi possono essere svolti anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, sulla base di appositi accordi; possono essere attivati anche per soddisfare esigenze di enti e di soggetti esterni mediante specifiche convenzioni, che devono assicurare un risultato finanziario effettivo non negativo per l'Ateneo.

Art. 11 - Durata

1. I corsi hanno durata compatibile con l'acquisizione almeno di 60 CFU (1 anno).

Art. 12 - Crediti formativi

1. I corsi sono comprensivi di attività didattica di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire e di attività pratiche, esperienze di rilievo, stage, tirocini, ecc., funzionali, per durata e per

modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.

- 2. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 CFU. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di master, con corrispondente riduzione del carico formativo, le attività eventualmente svolte nei corsi di cui al Titolo II. Il Comitato di gestione, di cui al successivo art. 16, verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili.
- 3. Il Comitato di gestione può eventualmente riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ulteriori crediti derivanti da altre attività formative seguite, purché coerenti con la fisionomia e il livello del corso di master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di master. Le attività formative di cui si chiede il riconoscimento devono essere attestate nei modi previsti dalla legge.

Art. 13 - Accesso

- 1. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di primo livello i laureati e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario secondo il previgente ordinamento ovvero un titolo comunque equipollente.
- 2. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di secondo livello i laureati specialisti magistrali e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea o un titolo comunque equipollente.
- 3. Per ogni anno accademico è consentita l'iscrizione ad un solo corso di master universitario.
- 4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altra Università.

Art. 14 - Istituzione e attivazione

- 1. I corsi di studio sono affidati alla responsabilità di un Dipartimento di riferimento e di eventuali Dipartimenti associati. Il Dipartimento affidatario è responsabile del corso di studio e delle convenzioni relative alle attività didattiche.
- 2. L'istituzione dei master è proposta dalla Scuola su iniziativa dei Dipartimenti interessati, anche in collaborazione con la struttura organizzativa competente in materia di apprendimento permanente. Le proposte devono essere presentate al Rettore per l'approvazione del Senato Accademico.
- 3. La proposta deve indicare:
- a) gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
- b) il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini, la suddivisione dei relativi crediti ed il settore scientifico disciplinare per ogni singolo modulo nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie per ogni modulo e della prova finale;
- c) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
- d) il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti per attivare il corso medesimo;
- e) le modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti;
- f) i componenti del Comitato di gestione e il Presidente;
- g) i docenti coinvolti e il carico di docenza esterna;
- h) Il Dipartimento cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso, anche richiedendo la collaborazione della struttura organizzativa competente in materia di apprendimento permanente;
- i) la consistenza organizzativa (persone di segreteria e incaricati del tutorato);
- j) il piano finanziario, adeguatamente dettagliato, che preveda le fonti di finanziamento, con l'indicazione delle tasse e contributi richiesti ai partecipanti, e i costi suddivisi per tipologia. I proventi devono assicurare la copertura di tutti i costi di progettazione ed erogazione dei corsi, senza oneri aggiuntivi a carico delle strutture. Il piano deve essere presentato al Consiglio d'Amministrazione che deve approvarlo con riferimento alla fattibilità economico-finanziaria ed alla congruità dei costi e dei compensi;
- k) eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso;
- I) eventuali agevolazioni economiche e/o borse di studio previste per i partecipanti, a fronte di specifici contributi di enti e soggetti esterni;
- m) i sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità che verranno impiegati, descritti in modo adeguatamente dettagliato;

- n) la traduzione delle attività formative in lingua inglese ed ogni altra informazione necessaria per il rilascio del Diploma Supplement, qualora richiesto.
- 4. I corsi sono attivati con decreto rettorale; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, sono altresì indicati i requisiti per l'accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione. Il decreto è pubblicato sull'albo della struttura cui è affidata la gestione del corso, nonché sull'albo e sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 15 - Verifiche e prove finali

- 1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività (moduli) è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite con una valutazione espressa in trentesimi.
- 2. Il conseguimento del diploma di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, con una valutazione finale espressa in centodecimi.

Art. 16 - Responsabili del Master e loro competenze

- 1. Responsabile del corso è il Presidente, che opera con il supporto del comitato di gestione; compete al Presidente il coordinamento delle attività formative.
- 2. Il Comitato è composto da un numero minimo di tre docenti, e può essere integrato da altri docenti e da esperti e rappresentanti di soggetti partner dell'iniziativa. La maggioranza dei componenti, nonché il Presidente, devono essere docenti dell'Università di Genova. Qualora il corso sia organizzato in collaborazione con altre Università, il numero complessivo dei componenti e la quota riservata all'Università di Genova sono determinati di volta in volta.
- 3. Il Comitato di gestione può essere integrato con un rappresentante della struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile ed eventuali esperti e rappresentanti di soggetti partner dell'iniziativa.
- 4. Al Comitato spetta la responsabilità scientifica del corso. Alla struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria spettano, d'intesa col Presidente, la programmazione operativa, l'organizzazione del corso, l'individuazione dei tutor, il coordinamento delle attività di tirocinio.
- 5. Al termine del corso, il Presidente redige una relazione sulle attività svolte, sui risultati delle valutazioni della qualità, sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto economico. Tale relazione, previa approvazione del Comitato, viene trasmessa al responsabile della struttura e al Rettore.

Art. 17 - Proposte di rinnovo

- 1. Le strutture che abbiano proposto un corso possono presentare proposta di rinnovo per l'anno successivo, chiedendone l'attivazione al Rettore. A tale proposta deve essere allegata la relazione di cui all'articolo 16. Se i tempi di attivazione della nuova edizione lo rendono necessario la richiesta può essere presentata al termine della fase d'aula; in questo caso la relazione riguarderà le attività svolte fino a quella data e dovrà essere integrata e trasmessa nella versione finale al termine dell'edizione. In ogni caso l'approvazione della relazione, nella versione finale, secondo quanto previsto all'articolo 16, è condizione per l'attivazione di una edizione del corso successiva a quella in via di svolgimento al momento della approvazione.
- 2. Nel caso in cui la proposta comporti la modifica sostanziale di uno o più degli elementi indicati nell'art. 14, la stessa sarà sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

Art. 18 - Tasse e contributi

- 1. Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione e di un contributo.
- 2. L'importo delle tasse e dei contributi è introitato nel bilancio dell'Ateneo. Il 90% dei contributi viene trasferito all'atto dell'incasso alla struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso.
- 3. L'ammontare della tassa è pari a quello stabilito annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo.
- 4. L'ammontare del contributo è stabilito dalla struttura proponente, in modo che sia assicurato il pareggio finanziario con la quota di contributi trasferita ai sensi del precedente comma 2.
- 5. La struttura a cui è affidata la gestione dovrà tenere un conto separato per ogni corso di master

nell'ambito del proprio budget.

Art. 19 - Rilascio del diploma di Master universitario

- 1. Agli iscritti che hanno superato con esito positivo le prove finali è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello.
- 2. Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del Rettore, del Presidente del Master e del Direttore Generale, con la riproduzione delle relative firme.
- 3. Il verbale finale del corso riporta per ciascuno studente, l'elenco delle attività svolte con la suddivisione dei relativi crediti, il punteggio delle eventuali prove intermedie superate per ogni singolo modulo e il contenuto e il punteggio della prova finale.
- 4. Qualora sia previsto il rilascio del Diploma Supplement il verbale relativo all'esame finale deve contenere per ciascuno studente le ulteriori informazioni richieste dal formulario del Diploma Supplement.

TITOLO IV - Corsi erogati a distanza

Art. 20 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo è destinato a disciplinare le attività dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello erogati a distanza (di seguito denominati "corsi a distanza"). Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano le norme riferite ad analoghi corsi in modalità presenziale.

Art. 21 - Definizione

- 1. Saranno considerati corsi a distanza quelli nei quali siano previste attività didattiche a distanza in percentuale non inferiore al 70% delle attività complessive, caratterizzate da:
- a) fruizione ed erogazione, attraverso la rete e le altre tecnologie, di materiali didattici (scritti, audiovisivi, multimediali, informatici) modularmente organizzati per l'apprendimento personalizzato;
- b) sviluppo di azioni formative di guida, di consulenza critica, di supporto motivazionale allo studio, di coordinamento dei gruppi di lavoro attraverso l'interattività in rete (posta elettronica, chat, forum, video, blog, videoconferenze ecc.) con i docenti, con i tutor e con gli studenti;
- c) monitoraggio continuo dell'attività di insegnamento-apprendimento lungo il percorso formativo;
- d) controllo dei livelli di apprendimento durante lo sviluppo dei moduli formativi sia attraverso frequenti momenti di autovalutazione sia attraverso prove di valutazione in itinere e finali.

Art. 22 - Condizioni per l'istituzione

- 1. I corsi a distanza potranno essere istituiti a condizione che la struttura erogatrice del corso disponga o abbia accesso ad una piattaforma tecnologica in grado di:
- a) erogare i contenuti attraverso materiali didattici modulari;
- b) gestire le attività sincrone e asincrone;
- c) facilitare l'interattività e il lavoro sia individuale che collaborativo;
- d) tracciare le attività di insegnamento/apprendimento lungo tutto il percorso formativo.
- 2. La struttura che eroga corsi a distanza deve essere in grado di avvalersi di tutor specializzati nella didattica a distanza in rete.

Art. 23 - Modalità di realizzazione e valutazione finale

1. Le modalità di realizzazione della didattica, il peso delle diverse attività in rete in termini di impegno orario medio e di crediti formativi e le caratteristiche della prova finale dei corsi a distanza, obbligatoriamente in presenza, sono definite con adeguate motivazioni dal Comitato di Gestione e approvate secondo le norme stabilite per i corrispondenti corsi presenziali.

Art. 24 - Verifica

1. I corsi universitari a distanza hanno un carattere sperimentale e innovativo di cui potranno eventualmente tenere conto le procedure amministrative di iscrizione e di valutazione; essi vanno in ogni

caso sottoposti a verifica secondo quanto previsto nel presente regolamento.

TITOLO V – Norma comune ai corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e ai corsi per master universitari di 1° e di 2° livello

Art. 25 - Incarichi di docenza in master universitari e corsi di perfezionamento

- 1. La proposta di master e corsi di perfezionamento, adeguatamente pubblicizzata presso la Scuola e il Dipartimento di riferimento, può prevedere, motivandone le ragioni, il ricorso alla docenza sia interna sia esterna, in coerenza con il dettato dell'art. 23 della Legge n. 240/2010.
- 2. Per gli incarichi a docenti interni si applicano le norme contenute nel "Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti".
- 3. Per gli incarichi a docenti esterni che siano dipendenti di altri Atenei si applicano i principi del D.P.R. n. 382/1980 con la stipula di un affidamento di insegnamento a firma del Rettore, remunerato secondo gli standard dell' affidamento di docenza nei corsi di studio.
- 4. Per gli incarichi a soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi 2 e 3, si applica quanto previsto dall'art. 23 commi 1 e 2 della Legge n. 240/2010, con la stipula di un contratto di diritto privato e la previsione di una remunerazione lorda oraria che deve essere compresa nei limiti di legge (al momento dell'approvazione del presente regolamento tra i 25,00 e i 100,00 €.)

TITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 26 - Abrogazioni

1. Il regolamento di cui al D.R. n. 1250 del 27.12.2013 è abrogato.